

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Provincia di UDINE



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE PER IL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale N.35 del 15/12/2022

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE PER IL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art . 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Art . 2 - Il servizio di polizia rurale

Art . 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Art . 4 - Ordinanze del Sindaco e del funzionario responsabile del servizio di polizia rurale

CAPO II – AMBITI RURALI EDIFICATI

Art . 5 - Case coloniche o fabbricati rurali

Art . 6 - Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche

Art . 7 - Deflusso delle acque meteoriche

Art . 8 - Tombinatura di fossi e canali

Art . 9 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

Art . 10 - Allevamenti a carattere familiare e igiene dei relativi ricoveri

Art . 11 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri degli allevamenti non a carattere familiare

Art . 12 - Nuovi recinti adibiti al confinamento di animali

Art . 13 - Depositi di foraggi ed insilati

CAPO III – AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art . 14 - Limitazioni generali

Art . 15 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

Art . 16 – Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art . 17 - Esercizio venatorio

Art . 18 - Allevamento di selvaggina

Art . 19 - Strutture di contenimento degli allevamenti di selvaggina

Art . 20 – Regolamentazione pascolo vagante

Art . 21 – Sanzioni per pascolo abusivo

- Art . 22 – Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art . 23 – Pascolo su beni demaniali e comunali
- Art . 24 – Pascolo su aree di tutela ambientale
- Art . 25 – Pascolo in ore notturne
- Art . 26 – Allevamento allo stato brado
- Art . 27 - Spigolature
- Art . 28 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art . 29 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art . 30 - Copertoni per l'ancoraggio di coperture di fienili e/o insilati e proliferazione di Insetti molesti
- Art . 31 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Art . 32 - Sciami di api
- Art . 33 - Animali mansuefatti
- Art . 34 - Migrazione di colombi, conigli e pesci
- Art . 35 - Maltrattamento di animali

CAPO IV – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

- Art . 36 - Distanze per fossi canali ed alberi
- Art . 37 - Gestione di fossi e canali
- Art . 38 - Irrigazione
- Art . 39 - Bacini di raccolta delle acque piovane
- Art . 40 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade
- Art . 41 - Rami e radici protese lungo la strada
- Art . 42 - Strade vicinali ed interpoderali
- Art . 43 - Diramazioni ed accessi
- Art . 44 - Trasporto di terra ed altri detriti

CAPO V -SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, IMPIANTO E GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

- Art . 45 - Definizione di bosco
- Art . 46 - Modalità di gestione, ripristino e conservazione dell'ambiente boschivo
- Art . 47 - Definizione di siepe

Art . 48 - Modalità di gestione, ripristino e conservazione di siepi

Art . 49 - Ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali o realizzazione di opere pubbliche

Art . 50 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio

CAPO VI – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Art . 51 - Le competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica

Art . 52 – Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

Art . 53 – Impiego di prodotto fitosanitari

Art . 54 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.

Art . 55 - Erogazione di prodotti fitosanitari

Art . 56 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie

Art . 57 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari

Art . 58 – Distribuzione di esce avvelenate

Art . 59 – Limitazioni al trattamento con prodotti fitofarmaci in periodo di fioritura

Art . 60 – Accesso ai fondi trattati con prodotti fitofarmaci

Art . 61 – Conservazione dei prodotti fitofarmaci

CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art . 62 - Definizione di liquami zootecnici

Art . 63 - Disciplina autorizzatoria dei liquami zootecnici

Art . 64 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e distanze dalle abitazioni di terzi

Art . 65 - Stoccaggio dei liquami zootecnici

Art . 66 - Definizione di effluenti di allevamento palabili

Art . 67 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Art . 68 - Trasporto dei liquami e degli effluenti di allevamento zootecnico palabile

Art . 69 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Art . 70 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

CAPO VIII – SANZIONI

Art . 71 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art . 72 Memorie difensive – Ordinanza/Ingiunzione

Art . 73 Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazione

Art . 74 Ripristino dello stato originale dei luoghi ed esecuzione d'ufficio

Art . 75 Inottemperanza all'ordinanza

Art . 76 Norma generale

CAPO IX – IMPORTI SANZIONI

Art . 77 Sanzioni

CAPO X: ENTRATA IN VIGORE

Art. 78 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse,

2. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico e delle acque del territorio comunale e la salvaguardia degli ambienti boschivi, dei boschetti e delle siepi.

3. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, nel quale viene svolta qualsiasi attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica, con particolare riferimento alle aree soggette a vincoli ambientali.

4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti di Polizia Locale.

Articolo 2 Il servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'art. 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e duraturo nonché del diritto di proprietà (fatte salve le norme di piano) nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Articolo 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Servizio di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

2. L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Articolo 4 Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Rurale

1. Al Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 comma 2, sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge e regolamentari dello stato e della regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal Funzionario Responsabile del servizio di Polizia Rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) sono dirette a cittadini ben identificati, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di regolamento di polizia rurale violate;
- c) diffidano il destinatario a sospendere tempestivamente un comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

CAPO II: AMBITI RURALI EDIFICATI

Articolo 5 Case coloniche o fabbricati rurali

1. Per casa colonica o fabbricato rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale o comunque i fabbricati che rispondono ai requisiti di ruralità in base alla normativa fiscale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle abitazioni rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente.

4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico può essere assicurato con acqua di pozzo in conformità alle vigenti disposizioni.

5. I pozzi devono essere altresì convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.
6. L'acqua di pozzo, deve essere sottoposta, a cura del proprietario o di qualunque altro soggetto che abbia in uso tali impianti, a periodici accertamenti chimici e batteriologici in conformità alle vigenti disposizioni per analisi di potabilità.
7. I proprietari di locali non di uso corrente (insediamenti abitativi e/o zootecnici dismessi) sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi (quali ad esempio colonie di gatti ecc.) e/o animali nocivi (quali ad esempio ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti.

Articolo 6 Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dovranno essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche generali, stabilite dalle norme vigenti in materia.
2. Le modalità di trattamento delle acque reflue troveranno capienza nella domanda di autorizzazione allo scarico, in capo alle competenze dell'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 Deflusso delle acque meteoriche

1. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
2. Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.
3. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
4. In ogni caso le acque devono essere smaltite nell'ambito della proprietà ovvero incanalate nei collettori di scolo esistenti.

Articolo 8 Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Articolo 9 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola:

fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, vendita, conservazione e simili.

2. Nelle nuove costruzioni i fabbricati rurali devono essere ubicati in un corpo separato da quello ad uso abitativo.

3. Possono costituire eccezione i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta per i quali può essere consentita, fatte salve altre norme gerarchicamente sovra ordinate la realizzazione ex novo, in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.

4. Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

5. Le derrate alimentari per uso zootecnico devono essere riparate dalla pioggia e conservate garantendo l'assenza di ogni elemento atto ad alterarne le caratteristiche merceologiche e sanitarie.

6. Le aperture dei locali, adibiti al deposito di derrate alimentari sfuse, esclusi foraggi ed insilati, per uso zootecnico, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili, in sicurezza, secondo la normativa vigente.

8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione incendi, per le quantità previste dalle norme stesse.

Articolo 10 Allevamenti a carattere familiare e igiene dei relativi ricoveri

1. Ai fini sanitari l'allevamento di animali per auto-consumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento, affezione ed ai fini di difesa ed utilità, quali:

a) cunicoli, fino a 30 capi adulti;

b) avicoli, fino a 30 capi adulti;

c) apistici, fino a 30 alveari;

d) suinicoli, bovini ed equini fino a 4 capi adulti;

e) ovini e caprini fino a 5 capi adulti.

2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico è fatto obbligo al proprietario di tali animali di comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

3. I ricoveri per gli allevamenti di cui al presente articolo, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 10m dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
- c) evitare il ristagno delle deiezioni;
- d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- e) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- f) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

4. Fatte salve le preesistenze, è fatto divieto, nelle zone omogenee destinate alla residenza definite A, B, C (P.U.R.G.) e nelle zone omogenee destinate alla produzione nona agricola definite D2, D3, H2, H3 (P.U.R.G.), del vigente strumento urbanistico comunale P.R.G.C., di riavviare allevamenti di cui al presente articolo delle seguenti specie animali:

- a) suini;
- b) ovini
- c) caprini;
- d) bovini;
- e) equini.

Articolo 11 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri degli altri allevamenti non a carattere familiare

1. I nuovi ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e conformemente a quanto previsto dalla legislazione per ciò che attiene alle norme generali per l'igiene del lavoro (art. 304 del D.Lgs. 81/2008), le norme minime per la protezione delle diverse specie animali (DD.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n° 267 e succ. modificazioni) e le altre specifiche disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e succ. modificazioni).

2. Fatte salve le preesistenze le distanze di rispetto per l'edificazione lungo le strade pubbliche, di nuovi ricoveri devono essere posti ad una distanza minima di 15m dalle abitazioni e 10m dai confini di proprietà privata, fatte salve le distanze di cui al precedente art.11 c. lettera b) e quanto previsto dalla normativa urbanistico edilizia vigente.

3. La costruzione di nuovi ricoveri, di cui al presente articolo, è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti.

4. I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dal citato art. art. 304 del D.Lgs. 81/2008, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione e manutenzione, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

Art. 12 Nuovi recinti adibiti al confinamento di animali

1. I nuovi recinti per lo sconfinamento, anche solo temporaneo, di animali dovranno essere collocati ad almeno 10m dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera e/o le deiezioni prodotte dovranno essere adeguatamente asportate dai relativi terreni al fine di evitare l'emanazione di odori molesti e per garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale.

2. I terreni delimitati da recinti quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

3. Non appartengono a questa tipologia i terreni delimitati da recinti adibiti a pascolo o pratopascolo per i quali dovrà essere stabilita di volta in volta una capienza massima (carico di bestiame) che dovrà essere compatibile, in relazione all'areale interessato, con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 13 Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività colturali sotto manufatti, ponti, cavalcavia o nelle immediate vicinanze.

3. In ogni caso nella formazione di depositi:

a) dovrà essere evitata la formazione di muffe e funghi nella massa degli insilati;

b) dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la formazione di ristagni di reflui

liquidi e percolati, nonché la loro possibile dispersione nell'ambiente;

c) dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare la proliferazione di ratti ed insetti.

CAPO II: AMBITI RURALI E NON EDIFICATI

Articolo 14 Limitazioni generali

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini, e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e per gli allevamenti.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete pubblica, la sicurezza pubblica e l'igiene pubblica, il Comune ha facoltà di imporre con ordinanze di cui all'art. 4 opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle coltivazioni dei fondi, e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività, finché non siano stati adottati dai soggetti interessati tutti gli opportuni adempimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art.15 Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi.
3. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre, ad esclusione dei fondi ricadenti aree extraurbane per i quali sia prevista una specifica norma di mantenimento, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati.
5. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 16 Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. L'accesso ai fondi è vietato se il proprietario o il conduttore vi si oppongono.

2. Il divieto è permanente se il fondo viene recintato da fosso, da siepe viva, da altro stabile riparo, come previsto dall'art. 15 commi 7 e 8 della Legge 157/1992 o vi è la presenza di una adeguata tabellazione che evidenzi l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso può essere limitato o escluso da servitù prediali (artt. 1054, 1064, 2° comma del codice civile) come l'obbligo di consentire il passaggio in favore del fondo dominante.

Art. 17 Esercizio venatorio

1. L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.c).

2. La caccia vagante non può essere praticata nei luoghi coltivati a vigneti, ad uliveti specializzati ed a colture di mais da seme fino a raccolto avvenuto nonché nei luoghi coltivati a colture erbacee da seme, a frutteti specializzati e a colture di soia come previsto dall'art. 15 commi 7 e 8 della Legge 157/1992 .

3. Le colture di cui sopra non abbisognano di cartellonistica di divieto.

4. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100m da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50m da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali come previsto dall'art. 21 comma 1 della Legge 157/1992 nonché dall'art. 34 comma 1 della L.R. 06/2008.

5. L'esercizio venatorio non è consentito su terreni coperti di neve in tutto o nella loro maggior parte, fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie.

6. Non è altresì consentito l'esercizio venatorio negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali ghiacciati in tutto o nella loro maggior parte e su terreni allagati da piene di fiume.

7. Qualora il proprietario o il possessore intenda vietare l'accesso al fondo rustico anche ai cacciatori, può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a m. 1.20.

8. Ai fini dell'interdizione di cui comma 7, deve essere apposta idonea segnaletica indicante il divieto di accesso.

9. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma 7, deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

10. Il fondo deve essere anche delimitato da apposite tabelle e segnalato al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.

11. Il proprietario o il conduttore di un fondo può chiedere il divieto di praticare l'attività venatoria nei fondi ove sussistano colture specializzate, attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.
12. Ai fini dell'interdizione di cui al comma 7 il proprietario o il possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria a scadenze definite dal servizio stesso.
13. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del possessore del fondo rustico, con idonei cartelli.
14. I cartelli cui si fa riferimento al comma 8 non sono comunque soggetti a tassazione.
15. L'esercizio venatorio resta vietato anche nelle seguenti zone:
- a) nelle oasi di protezione;
 - b) nelle zone di cattura e ripopolamento;
 - c) nelle foreste demaniali;
 - d) nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina allo stato naturale;
 - e) nelle zone militari;
 - f) negli specchi d'acqua ove si svolge l'attività di itticoltura.
16. L'interdizione dell'esercizio venatorio di cui al precedente comma 11 sussiste nel caso in cui le relative zone siano state individuate con idonei cartelli.

Art. 18 Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di mammiferi ed uccelli selvatici è autorizzato dalla Regione.
2. Gli allevamenti di cui al comma 1 si distinguono in tre categorie:
- a. scopo alimentare;
 - b. scopo di ripopolamento;
 - c. scopo amatoriale ed ornamentale.
3. Le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, devono essere certificate dal veterinario prescrittore al competente dipartimento di prevenzione – area veterinaria.
4. Gli allevamenti di selvaggina di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria, in quanto attività zootecnica.

Art. 19 Strutture di contenimento degli allevamenti di selvaggina

1. La progettazione delle strutture artificiali, adibite al contenimento degli animali allevati, deve essere conforme ai seguenti principi guida:

- a) valorizzazione e rispetto della peculiarità dei luoghi;
- b) le tipologie ed i materiali costruttivi debbono essere scelti in modo da armonizzare l'inserimento delle strutture artificiali nel contesto del complesso organico e funzionale ove si collocano evitando significative alterazioni del paesaggio e degli ecosistemi acquatici e terrestri.

Art. 20 Regolamentazione pascolo vagante

1. Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano attraversare il territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo, a meno che il proprietario non sia presente.
- d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- e) Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli

estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio, così come previsto dal D.P.R. 317/96 "Regolamento di attuazione direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e sue successive modifiche, che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT + Codice ISTAT del Comune + N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

h) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, l'autorità locale indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

i) Per disposizione del R.D. 8.5.1904 n. 368 art. 134 lettera e) ed f) è vietato il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, nonché la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 21 Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

3. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Art. 22 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

2. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un ½ della carreggiata.

3. I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio comunale, dovranno comunicare il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale al locale Ufficio di Polizia Locale, tale comunicazione dovrà essere corredata con lo specifico e dettagliato itinerario in cui tutte le strade da percorrere dovranno essere elencate nell'esatta sequenza di transito, il solo attraversamento del territorio comunale dovrà avvenire in un tempo massimo di 48 ore. Nel caso di pascolo disciplinato dal precedente art. 20, su aree preventivamente autorizzate, dovrà essere specificatamente dettagliato il periodo di stazionamento in dette aree che verrà sommato alle 48 ore citate.

4. Ogni e qualsiasi variazione del percorso dovrà essere preventivamente comunicata a mezzo PEC o email all'Ufficio di Polizia Locale.

5. È fatto divieto di attraversamento con mandrie di bestiame di qualunque specie, su tutte le aree, strade e piste comprese entro le aree definite dal PRGC F4 Ambiti agricolo-paesaggistici (P.U.R.G.), nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.

6. Laddove l'attraversamento del centro abitato con la mandria e/o il gregge, in ragione della quantità di animali in transito, comporti un imbrattamento del suolo pubblico tale da richiedere la pulizia straordinaria della superficie pubblica, l'ufficio che rilascia il permesso quantificherà i costi e subordinerà il rilascio di esso al pagamento dei medesimi, ovvero alla sottoscrizione dell'impegno da parte del richiedente di provvedere immediatamente dopo il passaggio degli animali, alla pulizia dell'area pubblica sporcata. Nel caso che il richiedente dichiari di assumere direttamente la pulizia dell'area pubblica, dovrà per l'importo in autorizzazione indicato, presentare apposita polizza fidejussoria o effettuare il corrispondente versamento, presso il servizio di tesoreria dell'Ente, a garanzia dell'adempimento assunto. La restituzione della somma versata avverrà previo accertamento della corretta pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico imbrattata.

Art. 23 Pascolo su beni demaniali e comunali

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza l'autorizzazione del Sindaco del Comune.

Art. 24 Pascolo su aree di tutela ambientale.

1. È fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di interesse ambientale di cui al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito P.R.G.C.).

Art. 25 Pascolo in ore notturne.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. 26 successivo.

Art. 26 Allevamento allo stato brado.

1. È consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti purché siano rispettate le distanze minime, previste dalle linee guida del Dipartimento di Prevenzione, relative alle distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. Gli eventuali aggiornamenti dei dati riportati nel vigente P.R.G.C. che dovessero nel tempo intervenire, s'intendono integralmente recepiti. Il numero dei capi ammissibili è stabilito dal D.Lgs 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, in base alla superficie a disposizione.

2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno avere altezze inferiori a m. 1,50 per equini e bovini e m. 1,00 per le altre specie allevate e comunque nel rispetto del vigente P.R.G.C..

Art. 27 Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 28 Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente.
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata:
 - alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
 - per perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi epifanici, preventivamente autorizzati dal Sindaco ed alle condizioni previste dal comma 3 del successivo art. 29.

Art. 29 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo a fini fitosanitari ed agronomici

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso per fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente;
2. L'abbruciamento di materiale vegetale, quali arbusti, rovi, piante infestanti ed altro, è ammesso affinché questi non possano disperdere i propri semi, spore o porzioni vegetali auto propaganti, nei fondi coltivati a danno delle colture ovvero, a causa di ciò, implementare l'utilizzo indiscriminato di prodotti fitosanitari per la loro eliminazione, così come per conferire al terreno, attraverso le ceneri quale residuo della combustione, importanti elementi ammendanti (fosforo, potassio ed altri).
3. L'abbruciamento di materiale vegetale in ogni caso dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose ovvero alle seguenti condizioni:
 - a) I residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare propagazione di fumi molesti;
 - b) Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 20m dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
 - c) Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.
 - d) Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
 - e) Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 7.00÷20.00, e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
 - f) Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
 - g) Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

4. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

5. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n° 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.

Art. 31 Copertoni per l'ancoraggio di coperture di fienili e/o insilati e proliferazione di insetti molesti

1. L'impiego di copertoni, per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati, non dovrà consentire che al loro interno vi siano ristagno di liquidi con conseguente eventuale possibilità di proliferazione di insetti molesti.

Art 32 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art 32 Sciami di api

1. Il proprietario di sciami d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato al fondo.

2. Se il proprietario di cui al comma precedente non ha inseguito gli sciami di api entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo può prenderli e ritenerli.

Art 33 Animali mansuefatti

1. Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

2. Gli animali di cui al comma precedente appartengono a chi sene è impossessato se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art 34 Migrazione di colombi, conigli e pesci

1. I conigli o pesci che passano ad una l'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
2. Quanto disposto nel comma precedente si osserva anche per i colombi che passano ad una altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art 35 Maltrattamento di animali

1. Gli agenti di Polizia Municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO IV: TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

Art. 36 Distanze per fossi, canali e alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali in proprietà privata dovrà essere osservata una distanza almeno uguale alla profondità del fosso o del canale dal confine di proprietà limitrofe.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui sopra va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Per i canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica si adotteranno le norme previste dalle specifiche leggi in materia o dai regolamenti degli Enti stessi.
4. Ai sensi dell'art. 892 del Cod. Civile la distanza da osservare per gli alberi di alto fusto è di almeno tre metri misurata dalla linea di confine di proprietà privata; per gli alberi di medio fusto, invece, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.
5. Le distanze da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 comma 6 del D.P.R. n° 495/1992 s.m.i., all'interno dei centri abitati valgono le distanze fissate dall'art. 892 del Cod. Civile.
6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 commi 7 e 8 del D.P.R. n° 495/1992.
- 7) All'interno dei centri abitati valgono le distanze fissate dall'art. 892 del Cod. Civile.

Art. 37 Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati è fatto obbligo di provvedere costantemente al loro espurgo in modo da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione ed evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di maggiore portata, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte, evitando l'intervento nei mesi invernali, a cura e spese dei proprietari, o dei conduttori dei fondi.
3. Su tutto il territorio comunale, è vietato:
 - a) la soppressione di fossi, canali e terrazzamenti, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche.
 - b) scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, condurre in esse acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati o salvo regolare autorizzazione dell'Autorità competente. Per le strade statali e provinciali si applicherà il Codice della Strada.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso.
5. A tutela del naturale regime delle acque per la eventuale eliminazione totale o parziale di fossi e/o canali è fatto obbligo di presentare relativa comunicazione al Sindaco, con almeno 30 giorni di preavviso.
6. Nella comunicazione di cui al comma precedente devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
 - a) motivazione chiara dell'intervento;
 - b) adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) descrizione dello stato di progetto e interventi previsti;
 - d) dettaglio con idonea documentazione topografica ed evidenziazione degli estremi catastali relativamente:
 - all'area ed ai fossi e/o canali, da eliminare o da creare ex-novo;
 - epoche di intervento.
7. Gli interventi oggetto della comunicazione sono assentiti, fatta salva comunicazione di veto, decorsi trenta giorni dalla comunicazione obbligatoria al Sindaco di cui al comma precedente.
8. Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi acquisendo anche il parere delle Istituzione e/o Agenzie e/o Consorzi territorialmente competenti.
9. Per la tutela del naturale regime delle acque il Sindaco nel disporre l'autorizzazione agli interventi illustrati nella comunicazione di cui al comma 6 può disporre prescrizioni specifiche finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto.

10. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o dei soggetti aventi a vario titolo la conduzione del fondo, il Sindaco ordinerà ai medesimi, rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, l'effettuazione dei lavori in un termine prestabilito.

11. Nella eventualità che il destinatario dell'ordinanza comunale non ottemperi ai suoi obblighi nel termine fissato, fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, il Comune eseguirà d'ufficio i lavori oggetto dell'ordinanza addebitando all'inadempiente le relative spese, che saranno comprensive del costo dell'opera e del costo del procedimento amministrativo espletato.

Art. 38 Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere attuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere realizzata nel rispetto dell'art. 32 del C.d.s.

3. Ai soggetti aventi l'onere della manutenzione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti alle abitazioni esistenti è fatto obbligo di mantenere gli stessi in modo tale da evitare che eventuali perdite rechino danni alle abitazioni medesime e/o possano generare problemi igienicosanitari.

Art. 39 Bacini di raccolta dell'acqua piovana

1. Fatte salve le distanze minime prescritte dall'art. 889 del cod. civ., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, è soggetta agli adempimenti contemplati dalle norme urbanistico-edilizie.

2. In ogni caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine delle strade pubbliche non può essere inferiore alla profondità del bacino stesso, ed in ogni caso non inferiore a 3m, fermo restando che la realizzazione di tale opera nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada stessa.

3. I bacini di raccolta di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere realizzati rispettando almeno le seguenti prescrizioni:

a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;

b) deve essere agevole lo svuotamento del serbatoio;

c) qualora necessario si devono poter impiegare mezzi larvicidi e insetticidi

d) il bacino deve essere adeguatamente recintato affinché a persone e/o animali sia impedito di cadere al loro interno.

Art. 40 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, qualora definito (asfalto, ghiaia, infrastrutture varie) ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di 2m, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di 1m nei casi di aratura parallela alla stessa.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono ugualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,00 dal confine stradale definito come al comma precedente.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali, devono avvenire consentendo il libero passaggio agli aventi diritto.

Art. 41 Rami e radici protese lungo la strada

1. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a 5m, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori a 2,20m onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

2. I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando il pericolo della circolazione;

3 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 42 Strade vicinali ed interpoderali

1. I proprietari di tutte le strade private vicinali ed interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenerle costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per l'intera larghezza, e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo in caso di necessità, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque, inoltre dovranno mantenere il fosso o cunetta costantemente spurgati.

2. Le strade vicinali e le servitù di uso pubblico essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Art. 43 Diramazioni ed accessi

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale. Per le strade statali e provinciali si applicherà il Codice della Strada.

Art. 44 Trasporto di terra ed altri detriti

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali, interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a propria cura e spese, al loro sgombero ed alla pulizia del suolo.

CAPO V: SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, IMPIANTO E GESTIONE DEL BOSCO E DELLE SIEPI

Art. 45 Definizione di bosco

La definizione di bosco è determinata dall'art. 6 della L.R. 9/2007:

“1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. *Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.*

4. *Sono assimilati a bosco:*

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43 della L.R. 9/2007, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. *Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati."*

Art. 46 Modalità di gestione, ripristino e conservazione dell'ambiente boschivo

1. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi all'interno dell'ambiente boschivo, è regolata dalla L.R. 34/1981.

2. L'utilizzazione delle superfici boscate si attuerà a norma delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia come da art. 6 della L.R. 35/1993.

3. Salvo che per utilizzazioni aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli dell'azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 10mc. di legname da opera e/o. 15mst di legna da ardere, i privati, le società anonime, i consorzi di privati qualora intendano utilizzare boschi di loro proprietà, qualsiasi sia il tipo di taglio da adottare e richiesto, devono presentare comunicazione alla competente Stazione forestale prima del previsto inizio del taglio indicando i seguenti elementi: ubicazione della particella, foglio di mappa e superficie, le specie legnose che caratterizzano il popolamento, tipo di taglio, la presunta massa ricavabile e la probabile data dell'inizio dell'utilizzazione.

4. Il taglio dei boschi di alto fusto è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Per i boschi cedui il tempo dei tagli è regolato come segue:

- Fino a 800 metri di altitudine dal primo ottobre al 15 aprile.

6. Nei boschi e nei terreni limitrofi è vietata l'accensione di fuochi se non autorizzata dalla competente Stazione forestale.

7. È fatto divieto di installare cavi di acciaio per teleferica uso trasporto legna ed altro senza autorizzazione preventiva dell'Ufficio tecnico comunale.

8. È vietato l'accesso ai non aventi diritto, con veicoli a motore, nelle piste forestali consortili senza previa autorizzazione ai sensi della L.R. 15/1991.

Art. 47 Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da piante poste in filari, di larghezza e forma variabile ed avente per lo più la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, frangivento o di quinta lungo le sponde dei corsi d'acqua.

Art. 48 Modalità di gestione, ripristino e conservazione di siepi

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi devono essere effettuate secondo le tradizioni agricole locali e nel rispetto delle specifiche pratiche selvicolturali.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità (strade comunali, provinciali e statali) devono essere gestite con periodiche ceduazioni, volte ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza.

4. Il Sindaco può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria mediante ordinanze.

5. Fatte salve le norme di piano regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a tutela degli interessi di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, che possono compendiare anche impianti in compensazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

Art. 49 Ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali o realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali è obbligatorio provvedere, in conseguenza dell'estirpo di siepi o boschetti, alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al 100% di quella espantata, garantendo contestualmente, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo.

3. È fatto obbligo di presentare una preventiva comunicazione al Sindaco, con almeno trenta giorni di preavviso, ove vanno riportate le seguenti indicazioni:

a) Adeguata documentazione fotografica dello stato ex-ante (stato di fatto);

b) Stato di progetto e descrizione degli interventi previsti;

c) Specie da eliminare e specie da impiantare in compensazione;

d) Superficie di espianto e di nuovo impianto;

e) Estremi catastali delle aree interessate;

f) Epoche di intervento e durata dei lavori.

4. Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito, previa realizzazione degli interventi di compensazione nei casi previsti.

Art. 50 Pianta arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 9/2007 e s.m.i.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite unanimemente dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Gli elementi vegetali, come sopra definiti, sono solo quelli ricompresi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio, predisposto dal Comune, e sono oggetto di tutela.

3. È fatto divieto per chiunque distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale è consentita solamente la manutenzione ordinaria e/o il taglio di rami secchi.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria (es. riequilibratura della chioma, con potatura di grosse branche) e l'estirpo delle piante sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a garanzia degli interessi pubblici tutelati.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

CAPO VI – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 51 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica

1. L'Autorità comunale divulga le norme vigenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi alle piante nonché agevola l'acquisizione di informazioni o segnalazioni di casi sospetti.
2. È fatto obbligo a chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata. In particolare devono essere segnalate le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
3. La segnalazione di cui al comma 2 può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale oppure attraverso le Autorità comunali ovvero per il tramite dei Servizi di Lotta Guidata ed integrata operanti sul territorio.
4. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 2, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
5. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche negli incolti e nei terreni abbandonati.

Art. 52 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante, fatte salve le prescrizioni riportate dalla normativa vigente.
3. Il materiale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte ed essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora ammesso dalla normativa vigente.

Art. 53 Impiego di prodotti fitosanitari.

1. L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari è subordinato a quanto previsto dal D.Lgs 150/2012 e dalla normativa vigente, in particolare, il detentore deve curare che:

- Il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti fitosanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale, secondo anche quanto previsto dalle prassi igienico - sanitarie;
- Lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse il danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- Il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile. Detto locale può consistere anche in gabbie o recinzioni metalliche collocate in locali di deposito più ampi. Per piccole quantità è ammesso lo stoccaggio in armadio chiuso, areato e facilmente lavabile con opportuna indicazione di deposito. All'esterno di detti locali, deve essere apposto un idoneo cartello rispondente alle normative vigenti indicante la presenza dei suddetti materiali.
- I prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- Durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- Siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- Siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 54 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

2. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso

nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acque o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti-riflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

3. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; l'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nelfondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione. È altresì vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acque, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 55 Erogazione di prodotti fitosanitari.

1. Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua (come definiti dalla L.R. 11/2015 art. 3 comma 1 lett. m), pozzi, né arrecare disturbo alla popolazione.

2. Salvo diversa prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario Regionale o dall'Autorità Sanitaria competente, si applicano le norme di seguito riportate.

3. All'interno delle aree definite dal vigente P.R.G.C. quali aree urbane, valgono le seguenti disposizioni:

- Divieto assoluto d'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi".
- I trattamenti con prodotti identificati come "prodotti per piante ornamentali" (ex "presidi medico - chirurgici"), possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 mediante uso di lance a mano, garantendo una fascia di rispetto di 3m dai confini con altre proprietà.
- I trattamenti delle colture agrarie con prodotti fitosanitari non appartenenti alla classificazione di cui ai commi precedenti, possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano. È fatto divieto d'impiego a una distanza inferiore a 0,50m dai confini con altre proprietà e in ogni caso a una distanza di 10m dalle abitazioni di terzi. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva o dotate di accorgimenti tecnici (campana contenitiva) atti ad ovviare qualsiasi tipo di deriva. Il trattamento di colture agrarie confinanti con orti, giardini e frutteti di altra proprietà è vietato a distanza inferiore a 3m.

- Deve essere comunque mantenuta una fascia di rispetto di 10m dai corsi d'acqua superficiali e metri 200,00 da pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane di acqua destinata all'alimentazione di acquedotti, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 del Codice Civile e dall'art. 4 del presente regolamento, nelle zone diverse da quelle classificate rurali secondo il vigente P.R.G.C., l'irrorazione di prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti classificati, a termini della normativa vigente è consentita, fatte salve le fasce di rispetto da non irrorare.

5. Nelle altre aree l'utilizzo di prodotti fitosanitari è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Le distanze riportate tra zona classificata rurale e zone ad altra destinazione urbanistica, elencate al punto d del presente articolo.

- In presenza di siepi continue fogliate, muri o difese equivalenti di altezza media non inferiore a metà di quella della coltura trattata e comunque non inferiore a 1,80m per le siepi o 1,20m per i muri di recinzione, le distanze riportate al seguente punto "d" vengono ridotte del 50%.

- Nelle zone diverse da quelle classificate rurali a termine del vigente P.R.G.C le medesime distanze riportate al seguente punto "d" devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade comunali, provinciali e statali.

- Per l'irrorazione con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in zone non rurali, sono da rispettare le seguenti prescrizioni, tenuto presente che:

- Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela;

- Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti;

- Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

6. Di seguito sono elencate le distanze da rispettare dalle colture riguardo il tipo di attrezzature utilizzate, considerando una prima fascia di rispetto non irrorabile (individuata poi dalla prima misura come distanza in metri dal confine) e una fascia di cautela irrorabile con limitazione (individuata poi dalla seconda misura indicata in metri dalla fascia di rispetto).

7. In ogni caso i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere effettuati in assenza di vento ed evitando le ore più calde della giornata e possono essere utilizzati a distanze inferiori a quelle riportate nel presente articolo in caso di accordo tra le parti.

8. È vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'Autorità Forestale, dal Servizio Fitosanitario Regionale o da ordinanza del Sindaco. È permesso il trattamento con metodi endoterapici consentiti dalla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

Art. 56 - Norme per la preparazione e il trasporto delle miscele.

1. La preparazione delle miscele contenenti prodotti fitosanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei liquidi di lavaggio sono vietati fino a una distanza di almeno 10m dai corsi d'acqua e 200m da pozzi per acqua potabile, sorgenti e fontane. È vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature ed i suddetti liquidi dovranno essere smaltiti secondo le prescrizioni di legge.

2. I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua e dovranno essere conservati e smaltiti secondo le norme vigenti.

Art. 57 - Sconfinamento di miscele contenente prodotti fitosanitari.

1. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo, oltre quanto previsto sul tipo di prodotto fitosanitario versato, dalla normativa vigente, di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

Art. 58 Distribuzione di esche avvelenate

1. È fatto obbligo a tutti coloro che, qualora consentito dalla normativa vigente, distribuiscono esche avvelenate (rodenticide, limacide, ecc.) in fondi o fabbricati accessibili a terzi provvedere all'affissione di cartelli che segnalino in modo idoneo il pericolo esistente.

Art. 59 Limitazioni al trattamento con prodotti fitofarmaci in periodo di fioritura

1. Ai sensi e nei termini della normativa vigente è fatto divieto di trattare con prodotti fitofarmaci in periodo di fioritura, ad esclusione dei casi di necessità accertate dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

Art. 60 Accesso a fondi trattati con prodotti fitofarmaci

1. L'accesso al fondo, eventualmente anche al fine della esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro, se previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

Art. 61 Conservazione dei prodotti fitofarmaci

1. I prodotti fitofarmaci devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, non accessibili a persone non autorizzate e ad animali, nonché in assenza di derrate alimentari.

CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 62 Definizione di liquami zootecnici

1. Effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni e residui di lettiera. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame in idonee concimaie;
- c) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- d) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamento di effluenti zootecnici;
- e) le acque di lavaggio di impianti aziendali di trasformazione dei prodotti animali dell'azienda stessa, se mescolate ai liquami;
- f) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Art. 63 Disciplina autorizzatoria degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime di comunicazione previsto dalla normativa vigente.

2. Fino all'adozione delle norme statali è fatto obbligo ai produttori degli effluenti di allevamento singoli o associati di predisporre e presentare comunicazione di avvio di attività di spandimento per all'applicazione di effluenti di allevamento al Comune, sede dell'Azienda, segnalando i terreni, anche posti in altri comuni, (di proprietà, in affitto o in concessione) oggetto di applicazione degli effluenti di allevamento, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16.03.2007 n. 536.

3. Il Comune senza aggravio del procedimento può acquisire il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e/o dell'ARPA territorialmente competenti.

Art.64 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e distanze dalle abitazioni di terzi

1. I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami (di nuova costruzione o ristrutturazione) devono essere realizzati, possibilmente, sottovento, ad almeno 25m di distanza dalle abitazioni di terzi e a non meno di 50m da pozzi e/o cisterne per l'acqua potabile.

2. I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, di cui all'articolo precedente, devono essere realizzati e gestiti in modo tale da evitare rischi di fuoriuscita di materiali, sia solidi che liquidi, inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e ridurre le emissioni in atmosfera al fine di non recare nocimento al vicinato.

3. Il dimensionamento degli stessi deve tener conto della necessità di dover programmare la distribuzione alle colture in funzione del loro fabbisogno fisiologico e nei periodi dell'anno più adatti sia dal punto di vista agronomico che ambientale.

4. Il dimensionamento di cui sopra deve, altresì, tener conto della necessità di realizzare un sufficiente livello di auto-disinfezione (riduzione della carica batterica) e maturazione degli effluenti zootecnici per garantire una adeguata stabilizzazione degli stessi e, quindi, valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche.

Art. 65 Stoccaggio dei liquami zootecnici

1. Per i liquami è fatto obbligo di prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili ed impermeabilizzati.

2. Qualora siano parzialmente o totalmente interrati, i bacini di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere realizzati al di sopra del livello massimo di escursione (variazione) della falda freatica, in modo da evitare che le acque di dilavamento dei piazzali possano defluire al loro interno.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, i medesimi, devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Per i bacini di nuova realizzazione e/o ristrutturazione dovrà essere garantito un periodo di autosufficienza tale da acconsentire uno stoccaggio per almeno 40/50 giorni senza nuove immissioni di sostanza organica.

Art. 66 Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 67 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Per gli effluenti di allevamento di cui al presente articolo, compresi i materiali solidi derivanti dalla separazione dalla parte liquida, è fatto obbligo di prevedere lo stoccaggio in adeguate ed apposite concimaie, che devono essere realizzate su platee impermeabilizzate nonché dotate di adeguato cordolo perimetrale.
2. È fatto obbligo, altresì, di prevedere idonei pozzetti di raccolta del percolato.
3. Le strutture di stoccaggio per la pollina possono essere dotate anche di idonea copertura al fine di proteggere detto effluente zootecnico dalle precipitazioni atmosferiche.

Art. 68 Trasporto dei liquami e degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Il trasporto degli effluenti zootecnici, effettuato su strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto idonei al fine di evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.
2. I mezzi e gli attrezzi impiegati per il trasporto dovranno essere impiegati in condizioni tali da non generare l'emissione di odori molesti.

Art. 69 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 mt da un centro abitato ed in giornate serene e soleggiate è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se la stessa viene realizzata facendo seguire, contestualmente allo spargimento, l'interramento dei liquami con un adeguato intervento di aratura.
2. L'impiego della pollina nelle normali buone pratiche agronomiche è consentito purché la stessa sia stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle idonee vasche di stoccaggio, salvo eventuali deroghe disposte, per comprovate motivazioni, dal Sindaco. In ogni caso l'apporto nei terreni deve essere sospeso nei mesi da maggio ad ottobre.

Art. 70 Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100m da un centro abitato deve essere effettuato, fatte salve norme gerarchicamente sovraordinate, secondo le norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 71 Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 72 Memorie difensive – Ordinanza/Ingiunzione

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del servizio scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, ed ogni qualvolta non venga effettuata l'oblazione in via breve, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro un limite minimo e massimo e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione.

In caso di mancato pagamento, farà seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 73 Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazione

1. I soggetti indicati nell'art. 4 del regolamento all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che siano servite a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata nel D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 74 Ripristino dello stato originale dei luoghi ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il funzionario incaricato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 75 Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco o funzionario incaricato, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 76 Norma generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX – IMPORTI SANZIONI

Art. 77 Applicazione delle sanzioni – oblazione in via breve

Salvo che il fatto non costituisca reato, tutte le violazioni al presente regolamento, sono soggette al pagamento da € 25,00 a € 250, fatti salvi eventuali altri provvedimenti accessori. Di tale pagamento l'agente ed il funzionario, sono tenuti a rilasciare ricevuta al trasgressore.

CAPO X – ENTRATA IN VIGORE

Art. 78 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esame da parte del competente Organo di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con propria deliberazione consiliare aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa ed apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie al presente testo.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni degli Organi Comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.